



Ai gentili Clienti

Loro sedi

OGGETTO: MODIFICHE IN MATERIA DI COLLEGIO SINDACALE DI SPA E DI SRL

Le Legge di stabilità per il 2012 (L. n.183 del 12/11/11), modifica la disciplina degli organi di controllo delle Spa ed Srl, introducendo la possibilità di attribuire le funzioni di vigilanza e di revisione legale a un Sindaco unico che, al ricorrere di determinate condizioni, può prendere il posto del Collegio sindacale. Quindi, a un organo collegiale si potrebbe sostituire un organo monocratico che, oltre ai requisiti di eleggibilità previsti dall'art.2399 del codice civile, dovrà comunque essere iscritto al registro dei Revisori legali.

Le modifiche nelle Spa

Nella Spa, prima delle modifiche dovute alla Legge di stabilità, la nomina del Collegio sindacale era obbligatoria a prescindere dall'ammontare del fatturato, del Capitale sociale e dal numero dei dipendenti. La Legge di stabilità, aggiungendo un ultimo comma all'art.2397 del codice civile, introduce ora un sistema per cui l'organo di controllo resta comunque obbligatorio, confermando la regola di base, ma prevedendo che è la sua struttura che può variare – collegiale o monocratica – in funzione dell'ammontare dei ricavi o del Patrimonio netto. Quando essi, alternativamente, sono inferiori al valore di € 1 milione, sarà possibile la nomina del Sindaco unico. Tuttavia, tale possibilità è subordinata a una condizione inderogabile: che esista un'apposita clausola statutaria in tal senso.

Si possono così prospettare due scenari:

1	I ricavi o il Patrimonio netto non superano il valore di € 1 milione Lo statuto PREVEDE la nomina del Sindaco unico ➔ Sarà possibile nominare il Sindaco unico.
2	I ricavi o il Patrimonio netto non superano il valore di € 1 milione Lo statuto NON PREVEDE la nomina del Sindaco unico ➔ Deve essere nominato il Collegio sindacale.

Quindi, quando sono superati entrambi i parametri riferiti al fatturato e al Patrimonio netto, **indipendentemente dalle previsioni statutarie**, l'organo di controllo deve essere necessariamente a composizione collegiale.

Una Spa di nuova costituzione, che lo preveda nello statuto, potrà nominare il Sindaco unico ma, nel momento in cui saranno superati entrambi i parametri dimensionali di ricavi e Patrimonio netto, dovrà **tempestivamente** nominare il Collegio sindacale, e questo dovrà avvenire nell'assemblea di approvazione del bilancio dal quale risulta tale superamento.

Le modifiche nelle Srl

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Rispetto alla situazione ante modifiche, la Legge di stabilità complica notevolmente la disciplina dei controlli nella Srl. Sostituendo l'art.2477 del codice civile rende, di fatto, necessari i tre seguenti passaggi, e questo per stabilire se si debba nominare un organo di controllo e, se sì, quale struttura questo possa assumere:

1. Verificare se la Srl è obbligata alla nomina dell'organo di controllo (Collegio sindacale o Sindaco unico); ciò accade quando:
 - a. il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000;
 - b. per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre seguenti parametri:
 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000;
 - Attivo dello Stato patrimoniale: € 4.400.000;
 - Dipendenti impiegati in media: 50 unità;
 - c. la società è obbligata a redigere il bilancio consolidato;
 - d. la società esercita il controllo su un'altra società obbligata alla revisione legale dei conti;
2. Appurato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo, la Srl dovrà quindi verificare se il suo statuto prevede la possibilità di nominare il Sindaco unico;
 - a. se manca la previsione statutaria, dovrà nominare il Collegio sindacale;
 - b. se esiste la previsione statutaria, dovrà fare l'ulteriore verifica di cui al punto seguente;
3. Verificare come si colloca il valore dei ricavi o del Patrimonio netto rispetto alla soglia di € 1 milione:
 - a. se entrambi i parametri sono sopra soglia, dovrà nominare il Collegio sindacale;
 - b. se anche uno solo dei parametri è sotto soglia, potrà nominare il sindaco unico.

Lo schema proposto tiene conto delle recentissime indicazioni fornite da una nota del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha il pregio di chiarire puntualmente come si può configurare l'organo di controllo – monocratico o collegiale – e a quali condizioni. Infatti, se fosse nominato erroneamente un organo monocratico al posto di quello collegiale (il che vale anche per la Spa), tale organo sarebbe viziato da una insanabile illegittimità, così come tutti i suoi atti e, conseguentemente, gli atti societari adottati sulla base di questi. Ad esempio, una delibera di approvazione del bilancio adottata dall'assemblea sulla scorta di una relazione resa dal Sindaco unico quando si sarebbe dovuto nominare il Collegio sindacale, è una delibera viziata da illegittimità e quindi impugnabile.

Il rapporto tra sindaco unico e funzione di revisione legale è il seguente:

1. Nella Spa il Sindaco unico potrà svolgere la revisione legale se lo statuto lo prevede e se la società non è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
2. Nella Srl il Sindaco unico somma naturalmente alla funzione di vigilanza anche quella di revisione; è lo statuto che può prevedere la scissione tra le predette funzioni.

La decorrenza delle nuove norme

Le nuove norme si applicano dal 1° gennaio 2012, ma nella Legge di stabilità manca una regola che chiarisca meglio la loro decorrenza. La situazione più delicata riguarda i collegi sindacali in carica a tale data. Alcuni sostengono che essi decadano immediatamente, potendosi applicare la *prorogatio* fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, che dovrà così provvedere a nominare l'organo di controllo più appropriato. La tesi più convincente, tuttavia, è quella che sostiene che i collegi sindacali in carica al 1° gennaio 2012 vadano alla scadenza naturale del loro mandato. Quindi, la prima nomina del sindaco unico potrà avvenire con le assemblee di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, ma solo se il 2011 è il terzo esercizio di incarico del Collegio sindacale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016